



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR)

Pec : compico@pec.it - email : protocollo@montiausoni.it

Sito : montiausoni.it

XVI COMUNITA' MONTANA "Monti Ausoni" - PICO
(Provincia di Frosinone) Originale/copia

Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore
n. 14 del 24-06-2026

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2026 (ART. 159 DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267).

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 19:00 e seguenti, presso la sede del Comune di Pico per indisponibilità temporanea della sala delle adunanze della sede di Pico, la Dott.ssa NADIA BELLI, in qualità di Comm. Stra. Liq. giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00094 dell'11 Luglio 2025, notificato il 15.07.2025 Prot. n. 777.

Assunti i poteri della Giunta Comunitaria;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

Il Commissario Straordinario Liquidatore
(con i poteri di Giunta)

Preso atto della proposta di deliberazione concernente l'oggetto, depositata agli atti del fascicolo della presente deliberazione, corredata del parere previsto dall'art. 49 comma 1' del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

Visto l'art. 159, rubricato – *Norme sulle esecuzioni nei confronti degli Enti Locali* del decreto legislativo n. 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

1). *Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.*

2). *Non sono soggette ad Esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate a:*

a) *pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*

b) *pagamento delle rate di mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*

c) *espletamento dei servizi locali indispensabili.*

3)-*Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.*

4)-*Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.*

Visti:

a) l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che *“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”;*

b) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *“nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente;”*

Richiamato l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;

- servizi della leva militare;
- servizi di protezione civile, pronto intervento, tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n. 4496 del 10/07/1986), e che pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che:

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
- a seguito della riforma dell'ordinamento contabile, il bilancio di previsione contiene, per il primo esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- risulta più aderente alle finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il secondo semestre dell'anno 2026 sulla base del fabbisogno di cassa risultante dalle previsioni di cassa del bilancio dell'esercizio corrente;

Visti

- . il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- . il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- . lo Statuto Comunale;
- . il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DECRETA

1)Di quantificare, in complessivi Euro 47.080,47 relativamente al secondo semestre dell'anno 2026, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del d.Lgs. 18 agosto n. 267 determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato:

“Retribuzioni ed oneri riflessi per i tre mesi successivi	Euro 25.080,47
“Servizi indispensabili	Euro 22.000,00

- 2) di dare atto che questo Ente, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;
- 3) di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;
- 4) di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;
- 5) di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
- 6) di notificare copia del presente atto al tesoriere comunale Banca Popolare del Cassinate soc, coop. a.r.l., per i conseguenti adempimenti di legge.

Infine, Il Commissario Straordinario Liquidatore, con i poteri di Giunta, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2026 (ART. 159 DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267).

Visto, si esprima parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ex art. 49 del D.Lgs Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Pico, 24-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PAOLA PALAZZO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Visto, si esprima parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ex art. 49 del D.Lgs Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Pico, 24-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PAOLA PALAZZO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMM. STRA. LIQ.
NADIA BELLI

IL SEGRETARIO
VALENTINA LEPORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa